

Legge regionale 28 dicembre 2002, n. 15

**LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 (DISPOSIZIONI
PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2023-2025)**

(Bollettino Ufficiale n. 18, del 30.12.2022)

Art. 1. (Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2023-2025, per l'anno 2023 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito, nonché agli investimenti.

Art. 2. (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali)

1. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali di cui all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.) alla presente legge.

Art. 3. (Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale – disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF))

1. Al fine di mitigare gli effetti avversi della crisi economica dovuta all'incremento dei prezzi dell'energia e alla crescita dei prezzi dei beni di consumo sostenuti da contribuenti liguri, il Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale è rifinanziato per l'esercizio 2023 per l'importo di euro 5 milioni.

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, per l'anno di imposta 2023, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, come determinata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2022, n. 3 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente), è ridotta a 1,79 per cento per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro in ragione della riduzione della maggiorazione regionale a 0,56 per cento.

3. Sempre ai fini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, per l'anno d'imposta 2023, nei confronti dei soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 28.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico, è disposta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF pari a 40,00 euro per ciascun figlio.

4. Nel caso di figli fiscalmente a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni e integrazioni, la detrazione di cui al comma 3 è aumentata a 45,00 euro per ciascuno ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico.

5. Nel caso in cui l'imposta dovuta risulti minore della detrazione di cui ai commi 3 e 4, non sorge credito d'imposta.

6. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023.

Art. 4. (Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali giovanili intraprese nell'anno 2023)

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale e lo sviluppo sostenibile, nonché la crescita d'imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese da imprese giovanili sul territorio della Regione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i due anni successivi.

2. Si considerano imprese giovanili ai sensi del comma 1 le imprese in cui la partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai trentacinque anni e il cui grado di imprenditorialità giovanile risulti maggioritario.

3. Il grado di imprenditorialità giovanile ai sensi del comma 2 viene definito in base alla maggiore o minore partecipazione di giovani di età inferiore ai trentacinque anni negli organi di controllo e nelle quote di proprietà dell'impresa e si considera maggioritario in relazione alla natura giuridica dell'impresa, qualora la percentuale di giovani di età inferiore ai trentacinque anni corrisponda alla seguente classificazione:

- a) per le società di capitali percentuale di quota di capitale sociale sommata a percentuale di cariche quali amministratori o titolari o soci dell'impresa maggiore del 100 per cento;
- b) per le società di persone e cooperative percentuale di soci dell'impresa superiore al 50 per cento;
- c) per altre forme giuridiche percentuale di amministratori superiore al 50 per cento.

4. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche individuate dai seguenti codici divisione ATECO 2007: 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 26 – 27 – 28 – 29 – 31 – 32 – 38.1 – 38.2 – 38.31.10 – 38.32 – 39 – 47.2 – 47.51 – 47.59 – 47.6 – 47.71 – 47.72 – 47.75 – 47.76 – 47.78 – 47.79 – 47.8 – 55.10 – 55.20 – 55.30 – 56 – 59 – 62 – 63 – 72 – 77.21.01 – 79 – 81.30.00 – 90 – 93 – 95 – 96.

5. L'esenzione si applica alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1, qualora il valore della produzione netta generato nel territorio della Regione non ecceda euro 200.000,00.

6. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva si intende:

- a) l'attività che viene svolta per la prima volta, sul territorio

della Regione, da un'impresa nuova;

b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale.

7. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

8. Fermo restando le vigenti disposizioni statali in materia di contrasto alla delocalizzazione, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

9. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nell'ambito di quanto previsto dalla convenzione in essere in materia di gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Art. 5. (Misure finalizzate al rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di sostenibilità ambientale)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, le autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell'anno 2023, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per i due successivi.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso e per le due annualità successive, i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'anno 2023 a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.

3. Per l'anno 2023 sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per tre annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato nel 2023.

4. Le tre annualità di cui al comma 3 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

5. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano, gasolio/GPL e gasolio/metano, sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nel comma 2 anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione.

6. L'esenzione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi

sulle tasse automobilistiche) e successive modificazioni e integrazioni, si applica a tutti i veicoli nuovi azionati da motore elettrico.

Art. 6. (Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli con alimentazione a GNL destinati al trasporto di merci)

1. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2023.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2023.

Art. 7. (Sperimentazione del test prenatale non invasivo per lo screening delle anomalie cromosomiche fetali (NIPT))

1. La Regione Liguria promuove sulla base dei criteri fissati dall'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) una sperimentazione in merito alla prima applicazione gratuita del test prenatale non invasivo per lo screening delle anomalie cromosomiche fetali (NIPT).

2. A tal fine è autorizzata in via sperimentale per l'esercizio 2023 la spesa di euro 100.000,00 (centomila/00) in capo alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 8. (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)))

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "proprietari", sono aggiunte le seguenti: "o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine".

Art. 9. (Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 10. (Ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2016, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione))

1. In applicazione del principio contabile della competenza finanziaria, le somme ancora presenti nelle scritture contabili regionali afferenti l'obbligo cauzionale disapplicato ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 8/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e non ancora reclamate, vengono restituite, su istanza di parte, ai soggetti passivi dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve pervenire alla Regione Liguria, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2023.

3. A decorrere dal 1° febbraio 2023, le somme di cui al comma 1, per le quali non è pervenuta istanza di restituzione, sono

destinate all'eliminazione dalle scritture contabili regionali, nell'ambito delle prescritte operazioni di riaccertamento ordinario.

Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Allegati

All1 – Allegato 1 – Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali